



# Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>1</sup> sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:

- a. contributi d'investimento per la prospezione e lo sfruttamento di un serbatoio geotermico;
- b. contributi per l'impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore;
- c. garanzie per la geotermia.

*Art. 13a lett. b*

L'UFE e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:

- b. all'immissione di energia di rete e al consumo proprio;

*Art. 14a* Emolumenti nel settore della geotermia

<sup>1</sup> L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:

- a. un contributo d'investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. a LEne);

<sup>1</sup> RS 730.05

- b. un contributo d'investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. b LEne);
- c. un contributo per l'impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge del 23 dicembre 2011<sup>2</sup> sul CO<sub>2</sub>).

<sup>2</sup> L'UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne).

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr